

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo di collaborazione con l'istituto per i Beni Artistici, Culturali, naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 157 del 17.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: "Rinnovo dell'Accordo di collaborazione con l'istituto per i Beni Artistici, Culturali, naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii."

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 – art. 169 del D.lgs. 267/2000;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede, tra le funzioni fondamentali attribuite alla città metropolitana, la promozione ed il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

Premesso che:

l'art. 34, comma 1-bis del D.lgs. 82/2005 (CAD) dispone che "le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici sia all'interno della propria struttura organizzativa, sia affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID;

i Piani Triennali per l'informatica nella P.A. 2017/2019 approvato con DPCM 31/05/2017 e 2019/2012 approvato con DPCM 26/06/2019 dispongono, tra l'altro:

- che le pubbliche amministrazioni conservino a norma i propri documenti informatici e relative aggregazioni, tramite anche accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi offerti da poli di conservazione;
- la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AgID;
- la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire secondo il principio del "cloud first" secondo il modello cloud definito;

Considerato che:

la regione Emilia-Romagna con propria legge regionale n. 11 del 24/05/2004 recante “Sviluppo regionale della società dell’informazione” stabilisce all’art. 2, comma 4-bis che la Regione “anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce [...] lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informativi e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10/04/1995, n. 29;

la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 29 del 10/04/1995, recante “Riordinamento dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali” stabilisce all’art. 2, comma 1, lett. F-bis) che l’Istituto “svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato l’Accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna (IBACN) finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;

Preso atto che:

è in scadenza l’Accordo di collaborazione di durata quinquennale, sottoscritto in data 01/02/2016, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna (IBACN);

il Consiglio Direttivo dell’IBACN con deliberazione n. 38 del 17/12/2019 ha adottato un nuovo modello di calcolo rimborso costi, che ridefinisce i criteri “una tantum” di avviamento, passando dal criterio della quantificazione del numero esatto delle tipologie documentali da attivare al criterio dell’assegnazione di un valore medio di tipologie documentali in funzione della classe di appartenenza dell’Ente produttore e ricalcolando i costi annuali del servizio ai fini della ridefinizione dei rimborsi da richiedere agli Enti produttori;

Determinato l’interesse della Città metropolitana di Roma Capitale di continuare ad avvalersi dell’IBACN della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale idoneo allo svolgimento del compito, stipulando un apposito Accordo di collaborazione secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

l’Accordo di collaborazione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione;

nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente Accordo sottoscritto tra le parti e la decorrenza del nuovo, i servizi di conservazione saranno erogati per continuità amministrativa al fine di garantire l’ininterrotta custodia dei documenti digitali, nelle more dell’approvazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale di tutti gli atti necessari per la stipula del nuovo Accordo;

Verificato che:

l'IBACN è iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) dal 22/12/2014;

l'IBACN si è qualificato come fornitore di servizi SaaS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la P.A. (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo Archivistico Regionale (ParER);

Visto:

l'art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., che prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare lo strumento della convenzione per finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine pubblico;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e il D.lgs. 196/2003 come rappresentato dal D.lgs. 101/2018;

il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.L. 7/03/2005, n. 82 e ss. mm. ii.;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 4 "Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne" del Dipartimento II "Risorse Strumentali" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Risorse Strumentali" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, l'allegato schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1 provvederà, per la Città metropolitana di Roma Capitale, il Dirigente competente in materia;

3. di stabilire che la durata del suddetto Accordo sia fissata in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto dall'art. 9 dell'Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di recesso all'art. 10 dell'Accordo medesimo;
4. di dare atto che nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente Accordo sottoscritto tra le parti e la decorrenza del nuovo, i servizi di conservazione saranno erogati per continuità amministrativa al fine di garantire l'ininterrotta custodia dei documenti digitali, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione;
5. di dare atto altresì che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, la Città metropolitana di Roma Capitale si impegna ad erogare all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna l'importo di € 600,00 da corrispondersi "una tantum" nell'esercizio 2021 in relazione all'attivazione di nuove tipologie documentarie, di € 1.750,00, quale costo annuo dell'Accordo, da corrispondersi per 3 anni negli esercizi dal 2021 al 2023 come riportato all'art. 7, punto 2) del suddetto Accordo e denominato allegato 1 "Calcolo del rimborsi dei costi";
6. di dare atto che l'importo previsto a titolo di rimborso delle spese sostenute, così come quantificato al precedente punto 5), è da calcolare IVA esente, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico rivestita dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna;
7. di prendere atto che la spesa complessiva di € 2.350,00 per l'esercizio 2021 e la spesa annua di € 1.750,00 per gli anni successivi dal 2022 al 2023 è prenotata alla Missione 1 Programma 8 Cap. Condig "Conservazione digitale documenti (103043 art.1)";
8. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non sarà sottoposta alla Conferenza metropolitana per il parere – ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale – in quanto nell'ambito delle misure nazionali per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prevista la sospensione dell'esercizio della funzione consultiva attribuita alle Conferenze metropolitane dalla Legge 56/2014.